



BUILD BETTER, LIVE BETTER.

REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO "SOCIO DI GBC ITALIA"



BUILD BETTER, LIVE BETTER.

Art. 1 – Premesse e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità di utilizzo del marchio “Socio di GBC Italia” (di seguito, il “Marchio Socio”), di titolarità esclusiva dell’Associazione Green Building Council Italia (di seguito, “GBC Italia” o “Associazione”).
2. Il presente Regolamento costituisce allegato integrante dello Statuto dell’Associazione ed è adottato nel rispetto degli artt. 14–42 del Codice Civile, nonché dei principi generali in materia di tutela dei segni distintivi di cui all’art. 2569 c.c..
3. Il Marchio Socio è segno distintivo idoneo a identificare l’appartenenza del Socio all’Associazione e come tale è giuridicamente tutelato.

Art. 2 – Titolarità del marchio

1. GBC Italia è titolare esclusiva di ogni diritto patrimoniale e non patrimoniale relativo al Marchio Socio.
2. Ogni utilizzo non autorizzato costituisce violazione dei diritti dell’Associazione e potrà essere perseguito nelle sedi competenti.
3. Il marchio istituzionale “GBC Italia”, nonché il logo istituzionale nelle sue declinazioni territoriali riservate ai Chapter, unitamente agli altri marchi dell’Associazione, ivi compresi i marchi relativi agli standard della famiglia GBC (quali, a titolo esemplificativo, GBC Home), resta distinto e separato dal Marchio Socio.
4. L’utilizzo del marchio istituzionale di GBC Italia è riservato esclusivamente all’Associazione, salvo autorizzazione scritta del Comitato Esecutivo.

Art. 3 – Natura e limiti della concessione d’uso

1. Ai Soci in regola con gli obblighi statuari è concessa una licenza d’uso gratuita, personale, non esclusiva, non trasferibile e non sublicenziabile del Marchio Socio.
2. La concessione ha durata coincidente con il periodo di effettiva iscrizione all’Associazione.
3. La concessione non attribuisce alcun diritto di rappresentanza dell’Associazione, né facoltà di agire in nome e per conto della stessa, ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c..



BUILD BETTER, LIVE BETTER.

4. L'uso del Marchio Socio è consentito esclusivamente per comunicare l'appartenenza all'Associazione e non può in alcun modo assumere natura commerciale autonoma.

Art. 4 – Soggetti legittimati

1. Possono utilizzare il Marchio Socio esclusivamente i Soci Fondatori, Promotori e Ordinari, purché in regola con il pagamento delle quote associative e con ogni altro obbligo statutario.
2. In caso di recesso, esclusione, decadenza o sospensione, l'autorizzazione all'uso del Marchio Socio cessa automaticamente, con obbligo di immediata rimozione da ogni supporto fisico e digitale.

Art. 5 – Modalità di utilizzo consentite

1. Il Marchio Socio può essere utilizzato unicamente per finalità istituzionali e di comunicazione corporate del Socio, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - a) sito web aziendale;
 - b) documentazione istituzionale;
 - c) materiale promozionale dell'organizzazione;
 - d) firme elettroniche e carta intestata.
2. Il Marchio Socio deve essere riprodotto integralmente, senza modifiche, alterazioni o adattamenti, nel rispetto delle linee guida grafiche fornite dall'Associazione.
3. Il Marchio Socio deve avere carattere accessorio rispetto al marchio del Socio e non può assumere posizione predominante o tale da generare confusione circa l'identità del soggetto comunicante.

Art. 6 - Requisiti tecnici d'uso

1. Il Logo Socio deve essere utilizzato nella sua versione ufficiale fornita da GBC Italia. Non è consentita la riproduzione di versioni non ufficiali o non autorizzate.
2. Non è consentita alcuna modifica del logo, inclusi, ma non limitati a:
 - a) alterazioni di colore, proporzione o forma;
 - b) aggiunta o rimozione di elementi grafici;
 - c) applicazione di ombre, effetti o deformazioni;



BUILD BETTER, LIVE BETTER.

3. Il logo dovrà avere una dimensione leggibile e un'adeguata area di rispetto attorno, in modo da garantirne visibilità e distintività.
4. Per il formato digitale, dove possibile, il logo deve essere utilizzato con un collegamento ipertestuale alla pagina istituzionale di GBC Italia: www.gbcsitalia.org.
5. GBC Italia si riserva la facoltà di modificare, integrare o aggiornare le presenti Linee Guida in qualsiasi momento, previa comunicazione ai Soci.

Art. 6 – Divieti

1. È fatto espresso divieto al Socio di:
 - a) utilizzare il marchio istituzionale GBC Italia in luogo del Marchio Socio; questo vale anche per il marchio istituzionale nelle sue declinazioni territoriali riservate ai Chapter, unitamente agli altri marchi dell'Associazione, ivi compresi i marchi relativi agli standard della famiglia GBC (quali, a titolo esemplificativo, GBC Home);
 - b) utilizzare il Marchio Socio in modo idoneo a generare confusione circa una certificazione, accreditamento, patrocinio o endorsement da parte dell'Associazione;
 - c) associare il Marchio Socio a prodotti, servizi o singoli progetti come marchio di qualità o certificazione;
 - d) utilizzare il Marchio Socio su packaging di prodotto;
 - e) concedere a terzi l'uso del Marchio Socio;
 - f) utilizzare il Marchio Socio su documenti di posizione privati inducendo fraintendimenti a carico dell'Associazione.
2. L'appartenenza all'Associazione non costituisce attestazione di qualità, certificazione o validazione di prodotti o servizi del Socio.

Art. 7 – Marchi di terzi

1. L'appartenenza a GBC Italia non attribuisce alcun diritto all'utilizzo dei marchi di soggetti terzi, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - World Green Building Council;
 - U.S. Green Building Council.
2. L'eventuale utilizzo di tali marchi resta disciplinato esclusivamente dalle policy dei rispettivi titolari e non è in alcun modo collegato allo status di Socio di GBC Italia.



BUILD BETTER, LIVE BETTER.

Art. 8 – Vigilanza e poteri dell'Associazione

1. Il Comitato Esecutivo vigila sul corretto utilizzo del Marchio Socio.
2. In caso di utilizzo non conforme, l'Associazione potrà:
 - a) diffidare il Socio alla cessazione dell'uso irregolare;
 - b) richiedere l'immediata rimozione del Marchio Socio;
 - c) attivare le procedure disciplinari previste dallo Statuto, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 24 e 36 c.c., ove applicabili.
3. Resta salva ogni ulteriore tutela in sede civile per la protezione del marchio e dell'immagine dell'Associazione.

Art. 9 – Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Comitato Esecutivo in data 2 marzo 2026 ed entra in vigore dalla medesima data.
2. Eventuali modifiche sono deliberate dall'organo competente ai sensi dello Statuto.
3. Il Regolamento è vincolante per tutti i Soci ai sensi degli artt. 20 e 21 c.c., ove applicabili.